

ROSADI. Rinunzio, riserbandomi di parlare sugli articoli.

PRESIDENTE. In seconda lettura allora.

ROSADI. Va bene.

PRESIDENTE. Spetta quindi di parlare all'onorevole Lucchini, il quale ha anche presentato un ordine del giorno.

(Non è presente).

Onorevole ministro di grazia e giustizia, intende di parlare oggi?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Io pregherei che si rimandasse a domani il seguito di questa discussione: perchè, siccome c'è qualche altro oratore iscritto che pur non essendo presente vorrebbe parlare, avrò così agio di rispondere a tutti con un solo discorso.

ROSADI. Se l'onorevole presidente e la Camera me lo permettono, al punto in cui è la discussione, io potrei fare quella osservazione, che, divisa in rapporto ai rispettivi punti, si riferirebbe ai vari articoli, ma è un'osservazione di ordine generale.

PRESIDENTE. Siccome nella prima lettura si può domandare di discutere anche per capi, ella può fare ciò che propone.

ROSADI. Ed appunto l'osservazione mia è di ordine generale.

PRESIDENTE. ...ella ha facoltà di parlare.

ROSADI. Lo spirito informatore di questo disegno di legge è quello di una discretezza e di una modestia, alla quale si assoggetta l'onorevole guardasigilli, non per le condizioni del suo intelletto e della sua attività, ma per il bisogno di assuefare lo stomaco di questa Camera ad una specie di cura arsenicale per ciò che riguarda la riforma della magistratura. L'anno scorso le si proponeva un ritoccamento finanziario delle condizioni dei magistrati, e specialmente dei pretori. Oggi è la volta di alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario, relative alle guarentigie e alla disciplina della magistratura. Domani sarà un disegno di legge, già annunziato e riveduto, che riguarda le modificazioni all'ordinamento del pubblico ministero.

Ora perchè tutte queste modificazioni si portano qui poco alla volta? Ora perchè, pur non potendo affrontare la riforma giudiziaria nelle sue basi vaste e profonde, non si porta qui un disegno unico di legge che sia un tutto organico e non si presti ad incoerenze e qualche volta anche a contraddizioni?

Poichè ho detto di voler fare una sola osservazione di ordine generale, come ho accennato da principio, rileverò come la contraddizione si palesi fin d'ora, sol quando si pensi allo scopo informatore di questo disegno di legge e a quello che informerà l'altro, che tra poco sarà portato alla nostra discussione.

Intendo alludere alla vantata autonomia della magistratura giudicante rispetto all'azione del pubblico ministero.

Il guardasigilli, con questo disegno di legge, all'articolo 6, ci propone la benefica e per me apprezzabilissima istituzione dei Consigli giudiziari, i quali hanno lo scopo, fra gli altri, di disciplinare, secondo dice l'articolo 4, i trasferimenti, i quali non si possono fare se non col parere conforme di questi Consigli giudiziari.

Non basta. Questi Consigli giudiziari hanno altresì lo scopo e la funzione di fornire le informazioni e i pareri sul personale della magistratura, richiesti dal ministro della giustizia e dalle Commissioni di esami e di promozioni. Finalmente questi Consigli debbono ancora completare le informazioni e i pareri dei corpi giudiziari.

Ebbene, onorevoli colleghi, quali sono questi Consigli giudiziari e come sono composti? Lo dice l'articolo 7. Sono composti del presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, del procuratore del Re o di chi ne fa le veci, e del più anziano tra i giudici di tribunale. Ora, quando voi di questi Consigli giudiziari chiamate a far parte il rappresentante del pubblico ministero, anzi il capo stesso di questo ufficio, allora quell'autonomia della magistratura giudicante e quella indipendenza di essa rispetto al pubblico ministero è un semplice voto, o non piuttosto una evidente contraddizione?

Questo è il rilievo che dovevo fare. Una contraddizione così evidente non sarebbe accaduta, probabilmente, quando il presente disegno di legge si fosse presentato insieme con quello già in distribuzione, riguardante le modificazioni da apportarsi all'ufficio del pubblico ministero.

Ma queste non sono che mende, e le mende non bastano ad infirmare quello, che c'è di buono nel disegno di legge, e tanto meno quello che c'è di buono nelle intenzioni e nei fini dell'onorevole guardasigilli.

Cosicchè, pur dovendo fare, come ne avevo il diritto e il dovere, tutte le più ampie riserve per le disposizioni contenute nei singoli articoli, prometto la mia benevola disposizione verso questo disegno di legge.